

REGIONE PUGLIA  
PROVINCIA DI FOGGIA

Comune:  
Troia

Località "Perazzone - S. Andrea - Convegna"

PROGETTO DEFINITIVO DI UN IMPIANTO AGROVOLTAICO E RELATIVE OPERE  
DI CONNESSIONE ALLA RTN NEL COMUNE DI TROIA AVENTE POTENZA  
NOMINALE PARI A 40 MW E POTENZA DI CONNESSIONE PARI A 34,825 MW

Sezione 2:

**STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO E VINCOLISTICO**

Titolo elaborato:

RELAZIONE SULLO STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO

N. Elaborato: 2.0

Scala: -

Committente

**ENGIE NDT S.r.l.**

Via Chiese, 72 -  
20126 MILANO  
PART.IVA/CF: 12112940965

Progettazione



**sede legale e operativa**

San Giorgio Del Sannio (BN) via de Gasperi 61

**sede operativa**

Lucera (FG) Via Alfonso La Cava 114

P.IVA 01465940623

**Azienda con sistema gestione qualità Certificato N. 50 100 11873**



Progettista

**Dott. Ing. Nicola FORTE**

Rev.	Data	Elaborazione	Approvazione	Emissione	DESCRIZIONE						
00	GENNAIO 2022	PR sigla	PM sigla	NF sigla	Emissione Progetto Definitivo						
Nome File sorgente		FV.TRO03.PD.2.0.R00.doc		Nome file stampa		FV.TRO03.PD.2.0.R00.pdf		Formato di stampa		A4	

	<b>RELAZIONE SULLO STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO</b>	Codice Data creazione Data ultima modif. Revisione Pagina	FV.TRO03.PD.2.0 15/01/2022 18/02/2022 00 1 di 43
---	--	---	--

## INDICE

1.	PREMESSA.....	2
2.	PIANIFICAZIONE COMUNALE.....	3
2.1.	Piano Urbanistico Generale del Comune di Troia .....	3
2.2.	Piano Comunale dei Tratturi del Comune di Troia.....	15

	<b>RELAZIONE SULLO STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO</b>	Codice Data creazione Data ultima modif. Revisione Pagina	FV.TRO03.PD.2.0 15/01/2022 18/02/2022 00 2 di 43
---	--	---	--

## 1. PREMESSA

Il progetto riguarda la realizzazione di un impianto agrovoltaico di potenza nominale pari a 40 MW e potenza nominale di connessione pari a 34,825 MW da installare nel comune di Troia (FG) nelle località "Perazzone - S. Andrea – Convegna".

Proponente dell'iniziativa è la società ENGIE NDT S.r.l. con sede in Via Chiese, 72 - 20126 MILANO.

L'impianto è organizzato in cinque campi: un campo è previsto in adiacenza alla SP 114 in località "Perazzone"; un secondo campo è localizzato in adiacenza alla SP 109 in località "Convegna"; i restanti campi sono localizzati in prossimità dell'incrocio tra la SP112 e la SP109 in località "S. Andrea".

I cinque campi sono delimitati da recinzione perimetrale provvisti di cancello di accesso. All'esterno della recinzione è prevista una fascia a verde di ampiezza pari a 10 m per garantire la mitigazione ambientale e paesaggistica dell'intervento.

L'impianto agrovoltaico è costituito da 60704 moduli in silicio monocristallino ognuno di potenza pari a 660Wp. Tali moduli sono collegati tra di loro in modo da costituire:

- 122 strutture 2x14 moduli;
- 1023 strutture 2x28 moduli.

Le strutture sono in acciaio zincato ancorate al terreno. L'impianto è organizzato in gruppi di stringhe collegati alle cabine di campo.

L'energia elettrica viene prodotta da ogni gruppo di moduli fotovoltaici in corrente continua e viene trasmessa agli inverter ubicati nelle cabine di campo, che provvedono alla conversione in corrente alternata.

Le linee MT in cavo interrato collegano tra loro le cabine di campo, nelle quali sono ubicati i trasformatori MT/BT, e quindi proseguono alla cabina di raccolta prevista all'interno dell'area di impianto ubicata Convegna. Dalla cabina di raccolta si sviluppano due linee 30 kV interrate per il trasferimento dell'energia alla stazione elettrica di utente 30/150 kV. Da quest'ultima una volta innalzata alla tensione di 150 kV, l'energia viene trasferita mediante un cavidotto a 150 KV allo stallo di consegna previsto nel futuro ampliamento della seziona a 150 kV della stazione elettrica esistente 380/150 kV di Troia di proprietà TERNA S.p.A.

La proposta progettuale presentata è stata sviluppata in modo da ottimizzare al massimo il rapporto tra le opere di progetto e il territorio, limitare al minimo gli impatti ambientali e paesaggistici e garantire la sostenibilità ambientale dell'intervento.

La presente relazione è stata redatta ai sensi della DGR n. 1/2011 (Istruzioni tecniche per la informazione della documentazione a corredo dell'Autorizzazione Unica - paragrafo 4.2.8) al fine di analizzare il rapporto delle opere di progetto con la strumentazione urbanistica vigente.

	<b>RELAZIONE SULLO STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO</b>	Codice Data creazione Data ultima modif. Revisione Pagina	FV.TRO03.PD.2.0 15/01/2022 18/02/2022 00 3 di 43
---	--	---	--

## 2. PIANIFICAZIONE COMUNALE

### 2.1. Piano Urbanistico Generale del Comune di Troia

Con delibera di Giunta Comunale n.32/2006 il Comune di Troia ha approvato il Piano Urbanistico Generale, PUG, con il quale ha recepito gli ambiti del piano urbanistico-paesistico della Regione Puglia, il PUTT/P, previa loro ridefinizione a valle di apposita analisi territoriale eseguita sulla documentazione cartografica di dettaglio.

L'art. 97 delle N.T.A. del PPTR, fa obbligo ai Comuni di adeguare i propri Piani Urbanistici Generali allo stesso PPTR entro un anno dalla sua entrata in vigore e cioè il 23/03/2016 e che trascorso tale termine nei Comuni inadempienti saranno vietate tutte le trasformazioni del territorio in contrasto con il PPTR. Con decisione del Consiglio Regionale tale termine è stato prorogato di un anno al 23/03/2017. Il Comune di Troia, nelle more della predisposizione della variante al PUG vigente (trattasi di fatto di nuovo PUG reso compatibile alla vigente normativa regionale), ha avviato la fase di adeguamento del Piano al PPTR. Tale fase non si è ancora conclusa, per cui ad oggi risulta vigente il PUG del 2006, cui si fa riferimento per gli aspetti urbanistici, mentre per gli aspetti paesaggistici si fa riferimento al PPTR. Tuttavia, per completezza, nella Sezione 2 di progetto l'intervento è stato inquadrato rispetto a tutti i tematismi del Piano comunale (cfr. elabb. FV.TRO03.PD.2.9.a – 2.9.g).

Per quel che riguarda la zonizzazione urbanistica, secondo il PUG del comune di Troia, i campi agrovoltai 1, 2, 3, 4 ricadono in zona agricola. Più precisamente i Campi 1, 2 e 3 ricadono nella sottozona agricola sperimentale (E2/S), mentre il campo 5 ricade nella sottozona del parco agricolo integrato (E4/P). Il campo 4, invece, ricade in area per media e grande industria (sottozona D3/a).

La stazione elettrica di utenza ricade in zona agricola sperimentale (E2/S). Il cavidotto MT e quello AT si sviluppano in corrispondenza della sede stradale attraversando le medesime zone previste per i Campi agrovoltai e per la SE di utenza (cfr. elab. FV.TRO03.PD.2.9.g).

Dagli artt.20 e 21 delle NTA, relativi agli interventi e utilizzi previsti per le zone D ed E e per le relative sottozone, emerge che gli interventi previsti non si pongono in contrasto con le previsioni del Piano.

**Ai sensi dell'art. 12 comma 7 Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 gli impianti per la realizzazione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono ammessi in zona agricola.**

**In definitiva, il progetto è compatibile con le previsioni della pianificazione comunale.**

Di seguito si riporta uno stralcio delle NTA del PUG di Troia in riferimento alle zone D ed E, ovvero gli articoli 20 e 21 delle Norme.

Art. 20  
Zona "D"  
Insediamenti produttivi

## a) Generalità.

1. La zona "D" comprende le parti di territorio destinate a nuovi insediamenti produttivi (artigianali, industriali, commerciali e turistiche).

## b) Articolazione in sottozone

1. La zona "D" è suddivisa nelle sottozone D1, D2, D3, D4, ovvero: =

- sottozona D1 : area per insediamenti artigianali e piccola industria:

- sottozona D1a: in attuazione di P.I.P.

- sottozona D1b: espansione area P.I.P.

- sottozona D2: area per insediamenti commerciali-espositivi media e grande distribuzione

- sottozona D3: area per insediamenti produttivi tradizionali e a tecnologia avanzata in località Giardinetto

- sottozona D4: Agglomerati Industriali ASI

## c) Sottozona D1: area per insediamenti artigianali e piccola industria

1. Comprende le aree destinate alla localizzazione di insediamenti produttivi per attività artigianali, piccole industrie, magazzini e depositi, residenze per addetti e funzioni complementari

## 2. Sottozona D1/a: area per insediamenti artigianali e piccola industria in attuazione di P.I.P.

2. Gli interventi edilizi dovranno essere conformi alle prescrizioni contenute nel P.I.P. vigente ed alla Variante P.I.P., in itinere, una volta approvata.

## 3. Sottozona D1/b: area per espansione P.I.P.

3. Valgono le stesse norme, indici e prescrizioni contenute nel P.I.P. vigente e nella Variante in itinere.

## d) Sottozona D2: area per insediamenti commerciali-espositivi media e grande distribuzione

1. La sottozona D2 lungo la S.S. per Foggia comprende le aree destinate alle medie e grandi strutture di vendita. E' consentito destinare una parte della massima cubatura ammissibile nella misura di 1/10 alla realizzazione di uffici pertinenti all'attività principale e di una abitazione di massimo 100 mq. per il personale di vigilanza.

2. In tale sottozona qualsiasi costruzione è subordinata alla redazione di un Piano Particolareggiato o di un Piano di Lottizzazione convenzionata esteso almeno ad un'isola ed in cui dovrà essere specificata la parte di territorio destinata a ciascun tipo di insediamento, ai magazzini, alle aree di carico e scarico, agli accessi carrabili e pedonali, alle uscite di sicurezza, ai parcheggi, alle aree sistemate a verde, alla eliminazione delle barriere architettoniche.

3. Ogni intervento edilizio deve rispettare i seguenti indici e parametri edilizi:

- Lotto minimo: 5.000 mq.

- If.t.: 1,5 mc/mq
  - Rc: 40% della S.t.
  - Altezza max: 7,50 m
  - Numero max piani: 2
4. Per tutto quello non compreso nelle presenti N.T.A. si fa riferimento a quanto prescritto nel "Regolamento Regionale 20 marzo 2001 n.4 per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita"; nella L.R. 4 agosto 1999 n. 24; nel D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 di riforma della disciplina del commercio.
- e) **Sottozona D3: area per insediamenti produttivi tradizionali e a tecnologia avanzata in località Giardinetto**
1. **Sottozona D3/a** *Conferma o Nuovo Pav.* → *Ch. ASI*
1. La sottozona D3/a comprende le aree destinate a medie e grandi industrie. E' consentito destinare una parte della massima cubatura ammissibile nella misura di 1/10 alla realizzazione di uffici pertinenti all'attività principale e di una abitazione di massimo 100 mq. per il personale di vigilanza, purché la loro edificazione avvenga contemporaneamente o successivamente alla costruzione dei volumi per le attività produttive. Non sono consentite destinazioni a carattere commerciale.
  2. In tale sottozona qualsiasi costruzione è subordinata alla redazione di un Piano Particolareggiato o di un Piano di Lottizzazione convenzionata esteso almeno ad un'isola ed in cui dovrà essere specificata la parte di territorio destinata a ciascun tipo di industria, ai depositi, ai magazzini ed alle attrezzature di servizio annesse.
  3. Ogni intervento edilizio deve rispettare i seguenti indici e parametri edilizi:
    - Lotto minimo: 5.000 mq.
    - Lotto massimo: 100.000 mq., salvo casi eccezionali.
    - If.t.: 3,0 mc/mq.
    - Rc: 50%
    - Altezza max: 12 m., salvo ciminiere, antenne ed impianti speciali strettamente connessi alla funzionalità dell'edificio industriale.
    - Distanza delle recinzioni dal filo stradale: 10,0 m.  
Le fasce di terreno corrispondenti agli anzidetti distacchi dalle strade devono restare vincolate a verde per tutto lo sviluppo del lotto fronteggiante la strada, con idonei varchi per gli autoveicoli, e devono essere piantumate in modo da formare adeguate schermature arboree. In corrispondenza degli ingressi carrabili le recinzioni devono essere arretrate di una misura pari almeno alla metà dell'ampiezza dell'ingresso.
    - Distanza degli edifici industriali dalle recinzioni: minimo 6,0 m.  
In queste aree di distacco interne possono essere previste aree per la sosta e la manovra degli autoveicoli.
    - Dc: pari all'altezza dell'edificio più alto con un minimo di 6,0 m.
3. **Sottozona D3/b** → *Ch. ASI Nuovo Pav. in area*
1. La sottozona D3/b comprende le aree destinate ad attività di ricerca e sviluppo, necessarie per promuovere, sperimentare ed attivare nuovi processi produttivi, compresa la ricerca scientifica, quali:
    - fornitura di servizi avanzati;
    - attività di animazione imprenditoriale, B.I.C., incubatori di impresa, ecc.;
    - laboratori prove e qualità;
    - sperimentazione e diffusione delle novità nel campo delle applicazioni industriali, delle tecnologie e dei materiali;
    - formazione professionale soprattutto riferita ai processi di innovazione tecnologica e immateriale.
  2. Tali aree potranno interessare una superficie non superiore al 40% dell'estensione dell'intera zona tipizzata D3 dal P.U.G.. In tale sottozona qualsiasi costruzione è subordinata alla redazione di un Piano Particolareggiato o di un Piano di Lottizzazione convenzionata esteso all'intera area.
  3. E' consentito realizzare alloggi di servizio non oltre il limite del 5% della massima superficie lorda edificabile.
  4. La conformazione e la distribuzione delle parti edificate deve consentire la sistemazione di ampi spazi alberati e la realizzazione di spazi pubblici dimensionati in ragione di 0,80 mq. per

ogni mq. di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, di cui almeno 0,60 mq. a parcheggi, con esclusione delle sedi viarie e delle fasce di rispetto a verde.

4. Ogni intervento edilizio deve rispettare i seguenti indici e parametri edilizi:
- Lotto minimo: 5.000 mq.
  - If.t.: 3,0 mc/mq.
  - Rc: 50%
  - Altezza max: 12,0 m.
  - Distanza delle recinzioni dal ciglio stradale: 5,0 m.
- Le fasce di terreno corrispondenti agli anzidetti distacchi dalle strade devono restare vincolate a verde per tutto lo sviluppo del lotto fronteggiante la strada, con idonei varchi per gli autoveicoli, e devono essere piantumate in modo da formare adeguate schermature arboree. In corrispondenza degli ingressi carrabili le recinzioni devono essere arretrate di una misura pari almeno alla metà dell'ampiezza dell'ingresso.
- Distanza degli edifici dalle recinzioni: minimo 6,0 m. *10 m*
- In queste aree di distacco interne possono essere previste aree per la sosta e la manovra degli autoveicoli.
- Dc: pari all'altezza dell'edificio più alto con un minimo di 5,0 m.

f) **Sottozona D4: Agglomerati Industriali ASI** *Conferma*

1. Esistono all'interno del territorio comunale due sottozone "D4" corrispondenti rispettivamente all'Agglomerato Industriale di Bovino, vicino alla zona Giardinetto, ed all'agglomerato Industriale di Troia, a nord del centro abitato, previsti dal Piano Regolatore di Sviluppo Industriale Territoriale Provinciale del Consorzio Area Industriale e dei Servizi Reali alle Imprese della provincia di Foggia, approvato con D.P.G.R. n. 618/1976, con una superficie totale per nucleo pari a Ha 100, di cui 70 per insediamenti industriali ed artigianali. Nelle due sottozone D4a e D4b si applica la disciplina prevista nel vigente Piano ASI e relative varianti.

**Art. 21  
Zona "E"**

**Aree produttive agricole e forestali**

**a) Generalità.**

1. La zona "E" comprende le aree produttive agricole e forestali, ovvero le parti di territorio destinate ad attività colturali di produzione e, entro determinati limiti, attività di allevamento del bestiame ed attività di trasformazione dei prodotti del suolo, comprese le aree edificate in funzione delle predette attività, sia abitative che produttive (stalle, fienili, silos, depositi per attrezzi, ecc.).
2. Tutta la zona omogenea "E" è soggetta alla applicazione delle N.T.A. del Piano Urbanistico Territoriale Tematico (P.U.T.T.) "Paesaggio" ai fini della tutela e valorizzazione paesistica del territorio, come dettagliate al successivo art. 22.
3. La zona "E" è suddivisa nelle sottozone E1/T, E2/S, E3/Z, E4/P, E5/F, ovvero:
  - sottozona "E1/T": zona agricola tradizionale;
  - sottozona "E2/S": zona per agricoltura sperimentale;
  - sottozona "E3/Z": zona a prevalente vocazione zootecnica;
  - sottozona "E4/P": Parco Agricolo Integrato;
  - sottozona "E5/F": area per riforestazione e difesa dei pendii (Parco Agricolo Esteso)

**b) Norme generali**

1. Sono vietate nelle zone E le lottizzazioni a scopo edilizio, le edificazioni residenziali di tipo condominiale e tutte le attività non connesse e non compatibili con l'uso agricolo, forestale e zootecnico del suolo, ad eccezione della sottozona "E4/P" per la quale sono previste prescrizioni particolari.
2. Le stazioni di servizio per il rifornimento energetico per le automobili sono consentite solo ai margini delle strade statali e provinciali - ad eccezione delle stazioni di rifornimento gas metano che possono essere ubicate in prossimità dei metanodotti - purché nel rispetto del paesaggio e dell'ambiente, secondo quanto previsto dalle norme del P.U.T.T. e le altre norme vigenti.
3. Per gli edifici esistenti nella zona "E" destinati legittimamente ad attività diverse da quelle contemplate ai punti precedenti alla data di adozione del PUG sono consentiti solo interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, e di risanamento conservativo *(senza cambio di destinazione d'uso)* ad eccezione delle attività esistenti connesse alla produzione agricola quali:

attività di riparazione di mezzi ed attrezzature agricole, attività di deposito e vendita carburanti e lubrificanti per mezzi agricoli; attività di deposito e smercio di sementi, mangimi, concimi, fitofarmaci e macchine agricole.

**c) Nuove costruzioni: norme generali**

- Nella zona "E" le nuove costruzioni, sia produttive che abitative, sono consentite prevalentemente per soddisfare le necessità della produzione agricola o zootecnica; in assenza di specifici strumenti (piano zonale e simili) tali necessità devono risultare da Piani di Utilizzazione o da Piani di Sviluppo Aziendale che, sulla base dei risultati colturali, esplicitano sia l'utilizzazione di costruzioni esistenti, sia la necessità delle nuove. Le nuove edificazioni devono essere vincolate per mezzo di atto pubblico, trascritto nella Conservatoria dei Registri Immobiliari e in apposito Registro Comunale e devono essere esperibili nella superficie di proprietà del richiedente.
- E' consentito il trasferimento dei diritti di edificazione dei terreni per usi agricoli dai proprietari dei suoli ai titolari di un regolare contratto di affitto agricolo in corso e ancora valido per i venti anni decorrenti dalla presentazione dell'istanza di edificazione, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'edificabilità in zona agricola (coltivatori diretti, imprenditori agricoli a titolo principale). Il trasferimento dei diritti di edificazione deve essere trascritto nella Conservatoria dei Registri immobiliari e in apposito Registro Comunale.
- Per le edificazioni concesse a fini abitativi e produttivi agricoli non possono essere autorizzate variazioni di destinazioni d'uso.
- Fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, la costruzione di nuovi edifici rurali necessari alla conduzione del fondo ed all'esercizio delle attività agricole e delle attività connesse è consentita secondo quanto disposto dai successivi articoli. In ogni caso devono essere rispettati i seguenti parametri edilizi:
  - Rc: max 1/10 tra la superficie coperta (edifici residenziali ed annessi agricoli) e la superficie del lotto.
  - Dc: minimo = m. 7,5, ovvero pari all'altezza massima fissata per le zone "E"
  - Ds: Le distanze degli edifici dalle strade sono disciplinate dall'art. 13 punto w. delle presenti N.T.A.
- Sono escluse nuove edificazioni sul confine dei lotti ad eccezione del caso di preesistenza di altra costruzione confinante o in caso di accorpamento di volumetria su lotti di diversa proprietà, ove ne ricorrano le condizioni.

**d. Nuove costruzioni: edifici rurali ad uso abitativo.**

- Non è consentita l'edificazione di nuove volumetrie a destinazione residenziale non direttamente legate alla conduzione del fondo da parte di soggetti che non possiedono i requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale o parziale. Per tale uso è consentito esclusivamente il recupero di edifici rurali esistenti, di cui al successivo punto i.
- E' consentita l'edificazione di nuove volumetrie a destinazione residenziale a coloro che esercitano attività di trasformazione dei prodotti agricoli ed attività agroindustriali a scala artigianale.
- Le nuove costruzioni devono rispettare i seguenti indici e parametri edilizi:
  - I.f.: 0,03 mc/mq.
  - Numero piani: max 2 fuori terra
  - H: max m. 7,50
- Nelle edificazioni sono ammesse strutture interrato solo all'interno della sagoma di massimo ingombro dell'edificio; è eventualmente consentita la realizzazione di una intercapedine di aerazione perimetrale, dimensionata per il passaggio di una persona.

**e. Nuove costruzioni: annessi agricoli.**

- Per annessi agricoli si intendono tutte le strutture e gli impianti per la produzione agricola, nonché i ricoveri per animali allevati con tecniche non intensive (magazzini e silos per la conservazione dei prodotti agricoli, stalle, tettoie, depositi, ricoveri di mezzi agricoli, eventuali edifici per impianti e macchinari al servizio diretto della produzione agricola o zootecnica).
- E' consentita la realizzazione di annessi agricoli, ovvero manufatti strettamente connessi alla conduzione del fondo, con i seguenti indici e parametri edilizi:
  - I.f.: 0,07 mc/mq.
  - H: max 7,50 m.

- ? S.p.t. NU*
- Numero piani: max n. 2 fuori terra*
3. L'eventuale realizzazione di superfici maggiori di annessi agricoli è subordinata alla redazione di Piani di Utilizzazione Aziendale e comunque con una indice edificabile massimo pari a 0,10 mc/mq.
  4. Gli annessi agricoli, devono essere, di norma, strutturalmente separati dagli edifici destinati a residenza e devono rispettare tutte le norme e prescrizioni igienico-sanitarie vigenti. E' consentita la costruzione in aderenza o in collegamento con l'abitazione solo tramite porticati aperti.
  5. Qualora gli annessi agricoli non siano separati strutturalmente dalle residenze, essi vanno conteggiati entro i limiti di cubatura e di lotto minimo ammessi per queste ultime.
  6. Ai fini del calcolo della volumetria consentita sono assimilate agli annessi agricoli le tettoie, ma calcolate in ragione di  $\frac{1}{2}$  del volume effettivo.
- 2. Nuovo corso*
- f. Nuove costruzioni: modalità per il rilascio del permesso di costruire.**
1. il permesso di costruire per la realizzazione di edifici destinati a fini abitativi e produttivi è rilasciata esclusivamente all'imprenditore agricolo (a titolo principale o parziale), responsabile dell'impresa agraria, a condizione che:
    - a) non esistano fabbricati preesistenti nel fondo o sia impossibile, tecnicamente ed economicamente, procedere al loro recupero a fini residenziali;
    - b) gli edifici corrispondano alle esigenze residenziali, anche a tempo parziale, del conduttore agricolo del fondo, singolo o associato, e degli addetti all'azienda, coadiuvanti o dipendenti della stessa;
    - c) gli edifici siano gravati dal vincolo di destinazione d'uso, trascritto nei registri immobiliari fino a variazione dello strumento urbanistico;
    - d) l'azienda abbia una dimensione pari almeno all'unità aziendale minima di cui al comma successivo.
  2. *L'unità aziendale minima è determinata in mq. 10.000* L'unità aziendale minima è determinata in mq. 10.000 per le aree al di fuori del centro abitato, salvo maggiore dimensione stabilita attraverso un Piano di Utilizzazione Aziendale.
  3. Qualora l'estensione del lotto sia inferiore alla superficie minima è consentito effettuare solo interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e la realizzazione di serbatoi idrici e annessi agricoli non superiori a 500 mc., purché nel rispetto delle norme.
- h. Esempio*
- g. Nuove costruzioni: impianti pubblici.**
1. Nelle zone agricole è consentita la costruzione di impianti tecnologici pubblici, puntuali e/o a rete, come reti di comunicazione immateriale, elettrodotti, acquedotti, depuratori, fognature, gas, di discariche di rifiuti solidi e di opere di riconosciuto interesse regionale (dichiarato con delibera di Giunta Regionale), purché nel rispetto della salvaguardia e della valorizzazione delle vocazioni produttive e delle caratteristiche ambientali del territorio.
  2. Nel caso di nuovi impianti, è obbligatoria la realizzazione di impianti interrati, così come la conversione dei tracciati a vista esistenti in sistemi interrati in caso di rilevanti interventi di ristrutturazione. Tutte le reti insistenti su strade private di servizio o entro lotti agricoli devono essere realizzati in modo interrato o devono essere convertite a tale soluzione nel caso di rilevanti interventi di ristrutturazione.
  3. Nel caso di discariche pubbliche o autorizzate come tali deve essere realizzata lungo i confini una fascia antinquinamento pari a 25 metri con la messa a dimora di alberi ad alto fusto. A completo riempimento della discarica dovranno essere effettuate le operazioni di recupero finale, con la riplasmatura del terreno secondo il profilo naturale e la sua trasformazione in verde pubblico, con la gestione, nel successivo periodo di chiusura dell'impianto, del pompaggio del percolato e della manutenzione delle aree piantumate ed attrezzate a verde pubblico.
  4. Per eventuali costruzioni fuori terra con cubatura superiore a 300 mc. è richiesta la procedura della deroga. *L.R. n. 13/2012*
  5. Gli eventuali manufatti o edifici necessari devono rispettare in ogni caso m. 5,00 di distanza dai confini e m. 10,0 di distanza tra i fabbricati.
  6. Le aree di pertinenza di tali impianti vanno sistemate a verde ed adottando tutti i provvedimenti necessari per mimetizzare i manufatti e gli impianti.
- h. Nuove costruzioni: serre.**
1. La costruzione di serre è disciplinata dalla L.R. dell'11.09.86 n. 19.

2. Sono considerate *serre* gli impianti stabilmente fissi al suolo prefabbricati o costruiti in opera con strutture leggere, destinati esclusivamente a realizzare un ambiente artificiale mediante speciali condizioni di luce, temperatura ed umidità per le colture intensive ortofloricole o per la preparazione di materiali di moltiplicazione delle piante, con struttura portante in ferro, superfici di involucro realizzate con materiali idonei al passaggio della luce, ovvero vetro o materiali similari, ed una altezza massima pari a m. 3,00 alla gronda e m. 6,00 al culmine se con copertura a falda, a m. 4,00 se con copertura piana.
3. Le serre di cui al comma 2 possono essere distinte in due tipi:
  - serre con copertura solo stagionale;
  - serre con copertura permanente.E' consentita in tutte le zone agricole, previo rilascio di autorizzazione edilizia, la costruzione di serre con copertura solo stagionale, con i seguenti parametri costruttivi:
  - Distanza dai confini: 5,00 m.
  - Distanza dal ciglio stradale: 3,00 m.
  - Distanza dalle abitazioni: 10,00 m.
  - Rapporto di copertura: max 75% della superficie del lotto.
  - Superficie minima lotto: 5.000 mq.
  - Altezza muri di imposta delle serre: 0,50 m.
4. Le serre con copertura permanente devono essere considerate come annessi rustici e come tali sono soggette al rilascio di concessione edilizia non onerosa e non possono essere destinate ad altro uso.
5. La costruzione di serre con copertura permanente è consentita solo nelle zone "E2/Sa" con i seguenti parametri costruttivi:
  - Distanza dai confini: 5,00 m.
  - Distanza dal ciglio stradale: 5,00 m.
  - Distanza dalle abitazioni: 10,00 m.
  - Rapporto di copertura: max 50% della superficie del lotto
  - Superficie minima del lotto: 10.000 mq.
  - Altezza muri di imposta delle serre: 0,50 m.
6. Qualora gli impianti di serre di tipo permanente eccedano la dimensione lineare di ml. 20 deve essere prevista una interruzione costituita da una fila di alberi o da una siepe di altezza minima di m. 2,00 e di m. 0,60 di spessore.
7. Il volume delle serre, qualunque sia il tipo, non rientra nella applicazione dell'indice di fabbricabilità.
8. Per l'installazione delle serre devono essere previste tutte le opere necessarie per lo scarico e l'incanalamento delle acque meteoriche e di quelle eventualmente derivanti dall'esercizio dell'impianto, al fine di non mutare il bilancio idrico del terreno e di garantire la massima permeabilità alla superficie interessata da queste attrezzature.
9. Non è consentita la costruzione di serre:
  - a) nelle zone boscate ed in quelle soggette a vincolo forestale;
  - b) nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della L. 1397/39 e del DM 21 novembre 1984 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - c) in tutte le zone non tipizzate agricole nel P.U.G.

**i) Interventi su costruzioni esistenti****1. Norme generali**

Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola sono consentiti i seguenti interventi, purché non alterino la destinazione d'uso agricola:

- a) manutenzione ordinaria;
  - b) manutenzione straordinaria;
  - c) restauro e risanamento conservativo;
  - d) ristrutturazione edilizia;
  - e) trasferimenti di volumetrie nei limiti del 10% del volume degli edifici aziendali e fino ad un massimo di 600 mc di volume ricostruito, nell'ambito degli interventi di cui alla lettera c) e d).
2. Ai fini del calcolo della volumetria e della superficie coperta ammissibile, le murature portanti esistenti possono non computarsi per la parte eccedente 0,40 m. e le volte per la parte eccedente i 0,70 m. dello spessore strutturale delle stesse.
  3. **costruzioni con destinazione agricola.**

Sulle costruzioni esistenti con destinazione d'uso agricola sono consentiti, oltre agli interventi elencati ai punti a-d del comma precedente, i seguenti interventi, purché non alterino la destinazione d'uso agricola:

f) trasferimenti di volumetrie nei limiti del 10% del volume degli edifici aziendali e fino ad un massimo di 600 mc di volume ricostruito, nell'ambito degli interventi di cui alla lettera c) e d).

4. **costruzioni non più destinate a fini agricoli.** — *queste sono? quali le condizioni?!!*

Sulle costruzioni esistenti non più destinate a fini agricoli sono consentiti solo gli interventi di cui al comma 1 punti a-b-c-d. *È esonerato il carattere storico - requisiti di ruralità?!!*

**l) Caratteristiche degli interventi.**

1. I nuovi edifici devono richiamare la tipologia ed, ove possibile, i materiali ed i colori degli edifici rurali locali, senza contrastare con l'ambiente circostante; gli eventuali ampliamenti devono essere coerenti con le parti edificate preesistenti di carattere storico tradizionale.
2. Nel caso di interventi su costruzioni esistenti le murature a faccia vista sono sempre da conservare nella tessitura originaria, provvedendo alla necessaria pulizia e ripresa dei giunti.
3. Sono consentiti ampliamenti e nuove edificazioni realizzate con ambienti possibilmente coperti a volta con pietra locale o mattoni in argilla, con coperture piane o con tetti tradizionali rivestiti di pietra locale, cocciopesto, coppi o tegole in argilla cotta della tradizione locale, con murature esterne a faccia vista, in pietra – ad esclusione di ogni forma di pietra segata in lastre – o in mattoni di argilla, oppure intonacate con intonaci a calce e con coloriture realizzate con tinte naturali nelle gamme dei colori tipici dei luoghi (bianco e gamma delle "terre"). Non è consentito l'uso di intonaci cementizi o sintetici, né l'uso di tinte a base di resine sintetiche. Non è consentito l'uso di intonaci con trattamento a falso rustico, come graffiati, buccia d'arancia e simili. Eventuali decorazioni pittoriche o a rilievo devono essere conservate e restaurate.
4. Non sono ammesse tapparelle avvolgibili e saracinesche metalliche.
5. Negli interventi di restauro e risanamento conservativo devono essere conservati e recuperati nelle forme, colori e materiali esistenti i manti di copertura, le decorazioni, le pavimentazioni in pietra locale, i camini, i muretti in pietra a secco e qualsiasi altro elemento tipico dei luoghi. Ove il recupero non risulti possibile, i materiali dovranno essere conservati in modo da permetterne il riutilizzo in altre occasioni.
6. Gli adeguamenti impiantistici dovranno essere posizionati non a vista e comunque verso gli eventuali cortili interni. Tutte le nuove reti insistenti entro i lotti agricoli devono essere realizzate con soluzione interrata; le reti esistenti devono essere trasformate con tale soluzione solo nel caso di interventi consistenti di ristrutturazione. I pluviali devono essere in rame o in lamiera zincata verniciata.
7. Gli scarichi dei reflui degli insediamenti devono avvenire nel rispetto delle esigenze dell'ambiente e delle leggi vigenti; nessuna concessione o autorizzazione per interventi edilizi può essere rilasciata in caso di assenza di dispositivo di scarico di reflui realizzato in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti.
8. Le superfici pavimentate esterne devono essere in terra battuta o in lastricato rustico con pietra locale; le strade interne ai lotti devono essere realizzate in massicciata con stabilizzato naturale secondo la tradizione storica locale.
9. Qualsiasi manufatto esistente quale pozzi, titoli, edicole votive, ecc. appartenente alla tradizione storica locale, anche se non tutelato da altre leggi o norme, non può essere demolito, ma va recuperato con le modalità e gli interventi idonei alla loro conservazione.
10. Sono vietate le recinzioni dei lotti in plastica o plastificate e le recinzioni in cemento; sono consigliate le recinzioni in muratura in pietra locale, anche a secco, o in mattoni di argilla, con una altezza massima pari a m. 2,00; siepi o alberature con essenze locali. La costruzione delle recinzioni deve garantire, con idonei varchi (da segnalare nei grafici documentativi) il defluire delle acque superficiali ed il passaggio dei piccoli animali.
11. E' consentita la collocazione di serbatoi per gas liquefatti purché interrati o nascosti all'interno degli annessi rustici.

**m) Costruzioni in aree speciali.**

1. Sono definite aree speciali le aree sottoposte a specifica normativa di tutela paesaggistica, comprese quelle ai margini delle strade statali e provinciali.
2. Gli ampliamenti di edifici ricadenti nelle zone di rispetto stradale, se ammessi in applicazione dei precedenti articoli, non devono comunque avvenire verso il fronte stradale.

	<b>RELAZIONE SULLO STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO</b>	Codice Data creazione Data ultima modif. Revisione Pagina	FV.TRO03.PD.2.0 15/01/2022 18/02/2022 00 11 di 43
---	--	---	---

3. I progetti di nuove costruzioni da realizzare in zone ricadenti sotto il vincolo idrogeologico devono essere corredati da una relazione tecnica, redatta da un geologo iscritto al relativo Albo professionale, in cui risulti la compatibilità dell'intervento con la situazione geologica dell'area.
- o) Cave e miniere.**
1. Le attività estrattive e minerarie sono consentite nelle Zone E per lo sfruttamento in loco di risorse del sottosuolo, ad esclusione delle zone soggette a vincolo idrogeologico e sempre che tali attività siano ubicate a distanza sufficiente dai centri abitati, non alterino il sistema idrologico delle acque superficiali o profonde e non producano danni rilevanti all'aspetto paesaggistico dei luoghi.
  2. Qualunque intervento riguardante l'apertura di nuove cave o miniere o l'ampliamento di quelle esistenti è soggetto alle norme e procedure prescritte dal DPR 12.04.1996, dalla L.R. 22 maggio 1985 n. 37, dalla Delibera di G.R. n. 16/98, nonché dalla normativa del P.U.T.T. ed è subordinato alla redazione di una relazione di impatto ambientale da presentare unitamente alla richiesta di autorizzazione agli Organi competenti.
- p) Zone di interesse per la salvaguardia paesistica, ambientale, archeologica, monumentale.**
1. E' vietato qualsiasi tipo di trasformazione dell'assetto paesaggistico-ambientale entro la fascia di 30 metri dai cigli dei tratturi storici, così come registrati negli archivi dell'ex Dogana di Foggia e Ministero delle Finanze e vincolati ai sensi delle leggi vigenti ed in particolare del P.U.T.T., senza l'autorizzazione della competente Soprintendenza.
  2. Qualsiasi ritrovamento archeologico deve essere tempestivamente segnalato con comunicazione scritta alle competenti Soprintendenze ed al Sindaco di Troia, con immediata sospensione dei lavori in corso, in attesa di eventuali decisioni in merito da attendersi per un periodo non superiore ai 45 giorni dall'invio della segnalazione.
- q) Aree boscate.**
1. Non è consentita l'edificazione nelle aree a bosco, ovvero in quelle aree interessate da vegetazione di specie legnose-selvatiche-arboree o fruttose, riunite in associazioni spontanee o di origine artificiale, diretta o indiretta.
- r) Attività di trasformazione dei prodotti agricoli ed attività agroindustriali a scala artigianale**
1. E' consentito nelle zone E1/T, E2/S ed E3/Z l'insediamento di attività agroindustriali e di impianti per la trasformazione e la conservazione dei prodotti agricoli locali a scala artigianale, ovvero:
    - a) trasformazione dei prodotti agricoli e dell'allevamento;
    - b) produzione dei derivati del latte e lavorazione di prodotti caseari;
    - c) commercio all'ingrosso di prodotti agricoli;
    - d) produzione di alimenti, bevande e vini;
    - e) deposito e magazzinaggio;
    - f) lavorazione olivicola.
  2. La realizzazione di suddetti edifici ed impianti può avvenire su iniziativa di imprenditori singoli o associati indipendentemente dalla conduzione del fondo su cui sono localizzati.
  3. L'edificazione connessa a dette attività, è soggetta a permesso di costruire oneroso ed è subordinata alla approvazione del relativo progetto, corredato anche di una relazione sulla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio e di un piano di sviluppo aziendale.
  4. L'edificazione deve essere conforme ai seguenti parametri, entro i limiti di mq/ha 100 con un massimo di 1.000 mq.
    - Superficie fondiaria minima: mq. 100.000
    - Altezza massima: 7,50 m.
    - Distanza minima dai confini: 10,0 m.
  5. Nell'ambito della volumetria e della superficie coperta prescritte sono consentiti uffici ed alloggi di servizio per il personale dipendente per una superficie max pari al 10% della superficie coperta.
- s) Attività zootecniche, florovivaistiche e similari.**
1. E' consentito nelle zone "E" l'insediamento di attività di tipo zootecnico con relativi impianti di macellazione, conservazione e commercializzazione e di altre attività strettamente connesse al settore agricolo-forestale, quali:
    - a) allevamento zootecnico intensivo;
    - b) allevamento di animali di razza;

- c) centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;  
d) attività florovivaistiche;  
e) deposito ed esercizio macchine agricole in conto terzi;  
f) attività di servizio connesse con le attività sopracitate.

t) **Attività speciali.**

1. E' consentito l'insediamento nelle zone agricole di attività che per le loro caratteristiche dimensionali, di rumorosità e pericolosità non possono essere localizzate all'interno delle aree urbane, ovvero eliporti, piste automobilistiche, campi di golf.

u) **Agriturismo.**

1. Tutto il territorio agricolo comunale deve essere considerato a vocazione agrituristica, così come previsto dalla Delibera di C.C. del 29/11/1999 n. 19.
2. Gli interventi finalizzati ad una utilizzazione agrituristica degli immobili rurali devono seguire norme e procedure prescritte dalla L. 5 dicembre 1985 n. 730 e dalla L.R. 22 maggio 1985 n. 34.
3. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo, ubicati nel fondo, nonché gli edifici o parti di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso. Possono essere utilizzati per gli stessi fini anche gli edifici esistenti nei borghi rurali.
4. Gli interventi di riutilizzazione e di restauro devono essere eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e dell'aspetto architettonico complessivo degli edifici esistenti e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone interessate, nonché di tutte le norme vigenti in materia.
5. I locali e gli alloggi destinati alla utilizzazione agrituristica devono essere dotati di servizi igienici adeguati al tipo di attività agrituristica svolta ed alla capacità ricettiva denunciata e devono possedere i requisiti igienico-sanitari e strutturali previsti dal regolamento edilizio comunale e dalle normative vigenti in materia di tutela dall'inquinamento, tenuto conto delle particolari caratteristiche di ruralità degli edifici esistenti.
6. Gli eventuali spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori (agricampeggi) devono essere attrezzati con servizi igienico-sanitari (wc, docce, lavabi, lavelli, fontanelle per acqua potabile) e con colonnine con le prese per l'attacco alla corrente elettrica, distinti dai servizi degli alloggi agrituristiche; devono essere inoltre a basso impatto ambientale, ovvero armonizzarsi con il contesto aziendale e paesaggistico, nascosti alla vista con alberi e siepi, opportunamente ombreggiati e sufficientemente appartati rispetto al centro aziendale; il fondo dell'area deve essere ricoperto da un manto erboso, naturale o impiantato, e i camminamenti devono essere realizzati con pietra locale. E' vietato per i camminamenti l'uso di cemento, asfalto o altri materiali similari.
7. I limiti massimi di ricettività in posti letto e/o ristorazione autorizzati per ogni singola azienda sono quantificati in sede di autorizzazione comunale sulla base dell'effettiva potenzialità agrituristica dell'azienda agricola, fermo restando il requisito di connessione e complementarità dell'attività agrituristica con quella agricola.
8. Gli spazi aperti da destinarsi alla sosta di campeggiatori possono avere una ricettività massima di numero dieci equipaggi e di trenta persone, (da 10 a 30 piazzole, con uno spazio minimo di 35 mq/persona secondo L.R.11) purché in aziende agricole di superficie agricola utilizzata non inferiore a cinque ettari
9. Nel caso di imprenditori agricoli associati o di cooperative agricole e forestali, i parametri di ricettività di cui ai commi precedenti si moltiplicano per il numero delle aziende associate, anche quando le strutture ricettive siano concentrate in unica sede, a condizione che le strutture stesse siano di proprietà dell'organismo associativo.
10. Possono essere realizzate strutture sportive di tipo non agonistico purché scoperte e non in contrasto con l'attività principale del fondo agricolo. Sono consentiti annessi come spogliatoi e depositi nella misura strettamente necessaria da realizzare con strutture amovibili.

v) **Standards.**

1. Il D.l. n. 1444/68 prevede 6,00 mq. di standards per le zone agricole, così distribuiti:
- aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e dell'obbligo;
  - aree per attrezzature di interesse collettivo: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, pubblici servizi (uffici postali, protezione civile, ecc.), ecc.

2. Vista la dispersione territoriale che caratterizza gli insediamenti residenziali nelle zone agricole è prevista la monetizzazione di tali standards in sede di determinazione degli oneri di concessione edilizia. Tale ricavato dovrà essere impiegato dall'Amministrazione Comunale per il reperimento delle aree da destinare a standards all'interno della zona tipizzata dal P.U.G. a Parco Agricolo Integrato oppure nell'ambito delle zone F2 destinate a standards di tipo territoriale.

**w) Parco Agricolo Forestale**

1. Il Parco Agricolo Forestale di cui al precedente P.R.G. è cancellato dalle previsioni del presente P.U.G.

**x) Descrizione delle sottozone:**

**x.a) sottozona "E1/T": zona agricola tradizionale**

1. La sottozona "E1/T" comprende le aree produttive agricole e forestali, ovvero le parti di territorio destinate ad attività colturali di produzione, attività di piccolo allevamento del bestiame, attività di trasformazione dei prodotti del suolo, comprese le aree edificate in funzione delle predette attività, sia abitative che produttive (stalle, fienili, silos, depositi per attrezzi, ecc.).
2. Qualsiasi intervento edilizio in tale sottozona è soggetto alle norme di cui ai punti precedenti.

**x.b) sottozona "E2/S": zona per agricoltura sperimentale e agrobiologica**

1. La sottozona "E2/S" comprende le aree produttive agricole e forestali sperimentali ed agrobiologiche, ovvero le parti di territorio destinate ad attività colturali a produzione obbligatoria ("E2/Sa") ed alla florovivaistica ("E2/Sb"), nonché a centri di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale.
2. Per gli interventi di natura agrobiologica saranno concesse deroghe agli eventuali richiedenti in considerazione di un settore in continua evoluzione che, quindi, necessita di "norme aperte" in grado di soddisfare le richieste. Saranno inoltre favorite tutte le iniziative tendenti alla costituzione di un distretto produttivo per lo sviluppo e la valorizzazione di questo settore.
3. Qualsiasi intervento edilizio in tale sottozona è soggetto alle norme di cui ai punti precedenti.

**x.c) sottozona "E3/Z": zona a prevalente vocazione zootecnica**

1. La sottozona "E3/Z" comprende le aree produttive agricole e forestali, in cui è possibile impiantare allevamenti di tipo intensivo.
2. La realizzazione di allevamenti intensivi è comunque subordinata alla predisposizione di idonei impianti per la depurazione, alla adozione di particolari tecniche di smaltimento dei rifiuti ed al controllo da parte della USL competente degli scarichi aereiformi, liquidi e solidi, con l'eventuale riciclaggio delle acque utilizzate qualora richiesto dall' Ufficio Sanitario.
3. La realizzazione dell'impianto deve rispettare i seguenti indici e parametri edilizi:
- Dimensione minima del fondo:
    - ⇒ per allevamenti di bovini ed equini: 50.000 mq., con carico animale massimo ammissibile pari a 50 q.li/ha;
    - ⇒ per allevamenti di capi minori (ovini, caprini, ecc.): 20.000 mq., con carico animale massimo ammissibile pari a 50 q.li/ha.
  - Distanze delle vasche di accumulo, dei recinti di stabulazione, degli impianti zootecnici e relativi annessi:
    - da abitazioni di proprietà o ai servizi dell'azienda: 50,0 m.;
    - da confini di proprietà, da strade vicinali e comunali esistenti e/o previste : 20,0 m.;
    - da abitazioni isolate e da edifici a servizio di altra azienda: 200,0 m.;
    - da centri e nuclei abitati esistenti all'interno della zona agricola anche se non classificati come tali dallo strumento urbanistico generate (misurati dall'abitazione più vicina all'insediamento zootecnico): 400,0 m.;
    - da strade statali e provinciali esistenti e/o previste. 100,0 m.;
    - da fonti di captazione di acqua potabile ad uso privato: 50,0 m. a valle;
    - da fonti di captazione di acqua potabile ad uso pubblico: 300,0 m. a valle;
3. Le suddette distanze, con esclusione di quelle da fonti di captazione di acqua, pubbliche e private, possono essere ridotte fino al 50% per allevamenti non industriali con stalle di superficie non superiore a 200 mq. per allevamenti di suini e animali di bassa corte e mq. 500 per ovini, bovini, equini, considerati complessivamente assieme a quelli eventualmente già presenti, in caso di ampliamento o ristrutturazione di insediamenti esistenti. In ogni caso, le distanze minime sopra

indicate potranno essere aumentate per particolari esigenze inerenti la salvaguardia dell'interesse pubblico.

4. Negli allevamenti zootecnici di tipo industriale è consentita la costruzione di un alloggio di custodia con volume massimo di 500 mc.
5. Per le modalità di realizzazione degli annessi agricoli e degli edifici aziendali e residenziali valgono le prescrizioni previste per le zone agricole di cui al presente articolo.
6. Per le modalità di realizzazione delle strutture di allevamento si deve far riferimento a quanto indicato nel D.M. 19.04.1999 "Codice di buona pratica agricola" e a tutte le altre norme edilizie e sanitarie vigenti.

**x.d) sottozona "E4/P": Parco Agricolo Integrato**

1. La sottozona "E4/P" comprende un particolare gruppo di aree in posizione baricentrica lungo il collegamento stradale Troia-Foggia (S.S. 546), ad alto interesse agricolo, naturalistico e culturale, per la presenza dei due tratturi storici n. 32 (Foggia-Camporeale) e n. 33 (Foggia-Incoronata), delle aree archeologiche di Vaccareccia e Muro Rotto, di alcune tradizionali e antiche masserie, dell'ex Scuola Agraria, nonché delle zone di interesse ambientale tutelate dal PUTT (boschi, zona faunistica protetta F1 "Tavernazza" in località Monte Castellaccio).
2. Tali aree sono destinate ad attività agricole tradizionali; riforestazione; allevamenti equini; attrezzature sportive, ricreative, culturali e scolastiche di proprietà privata e pubblica (come centri formativi di interesse sovracomunale organizzati a "campus" con foresteria e mensa interne, per addetti al settore agricolo, archeologico, culturale ed ambientale; campi scuola/cantieri di scavo/campi sperimentali in accordo con scuole superiori, corsi universitari o parauniversitari di formazione e specializzazione); agriturismo; verde attrezzato per lo sport, la sosta e la ricreazione; parcheggi; piccole attività commerciali ed artigianali ed attività di servizio di supporto agli utenti delle strutture ed al turismo (archeologico, enogastronomico, rurale, ecc.), campi da golf. Non sono consentite in tale sottozona attività zootecniche intensive - ad eccezione di quella equina -, magazzini e depositi, industrie di trasformazione, serre permanenti, attività estrattive e depositi a cielo aperto.
3. Per le modalità di intervento sugli edifici esistenti a destinazione agricola o per la realizzazione di nuovi edifici a destinazione agricola valgono le norme della zona E1/T e le norme generali di cui al presente articolo.
4. Per le modalità di realizzazione dei nuovi edifici a destinazione non agricola valgono i seguenti parametri edilizi:  
H max: 7,50 m.  
N. piani: 2  
La cubatura sarà quella ritenuta idonea per il tipo di intervento proposto.

**x.e) sottozona "E5/F": area per riforestazione e difesa dei pendii**

1. La sottozona "E5/F" comprende tutte le aree agricole a ridosso del centro abitato, lungo i pendii, destinate ad interventi di riforestazione, di salvaguardia ambientale, ad attività agricole e forestali che non modificano gli equilibri idrogeologici del suolo; a verde attrezzato per la sosta, lo svago e lo sport all'aperto; non sono assolutamente ammesse attività zootecniche, serre permanenti, depositi a cielo aperto, sfasciacarrozze; è consentita la realizzazione di percorsi pedonali, equestri o ciclabili, la costruzione di attrezzature per la sosta (capanni, tavoli, panche ed altre strutture rimovibili simili) e di annessi agricoli a basso impatto e con materiali naturali; il consolidamento di scarpate e terrapieni con tecnologie possibilmente a basso impatto ambientale, con preferenza per i sistemi di ingegneria naturalistica; parcheggi; aree per manifestazioni temporanee tipo mercatini all'aperto; cavee.
2. Le zone E5/F sono inedificabili.
3. Per gli eventuali edifici esistenti sulle aree inedificabili sono consentiti solo interventi di:
  - manutenzione ordinaria;
  - manutenzione straordinaria;
  - restauro e risanamento conservativo.
4. Qualsiasi intervento nella sottozona "E5/F" è soggetto alla preventiva redazione di un Piano Particolareggiato dei pendii di iniziativa pubblica esteso almeno ad un versante.

	<b>RELAZIONE SULLO STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO</b>	Codice Data creazione Data ultima modif. Revisione Pagina	FV.TRO03.PD.2.0 15/01/2022 18/02/2022 00 15 di 43
---	--	---	---

## 2.2. Piano Comunale dei Tratturi del Comune di Troia

Il comune di Troia ha approvato nel 2013 il Piano Comunale dei Tratturi. Tale piano si prefigge di costituire un ambito di tutela attiva del territorio comunale, la conservazione dell'integrità, il miglioramento della visibilità e della leggibilità del tracciato tratturale, il recupero delle residue testimonianze e il riuso compatibile del sedime tratturale attraverso funzioni di potenziamento del sistema dell'accessibilità, dei servizi per il trasporto, del verde pubblico e dei percorsi pedonali e ludici. Il Piano cataloga e individua i tratturi storici.

Nel caso in esame il cavidotto MT interrato in prossimità del Campo 5 interseca il Regio Tratturello Troia – Incoronata (n.33 – non reintegrato), il cui tracciato è ricalcato su una strada comunale, ovvero strada Esterna Incoronata. Inoltre, il tratto del cavidotto AT in avvicinamento alla SE Troia si sviluppa in corrispondenza del Regio Tratturello Foggia Camporeale (n.32 – non reintegrato), coincidente con la strada comunale Ignazia (cfr. elab. FV.TRO03.PD.2.12).

Secondo quanto previsto dal Piano, le opere i seguenti ambiti:

- la *viabilità ordinaria*, ovvero l'area di sedime del regio armentizio occupata dalla viabilità ordinaria esistente avente la larghezza della carreggiata attuale;
- le *Terre Salde*, aree di sedime del regio armentizio avente la larghezza nominale del tratturo così come riportato nel catalogo Regionale dei Tratturi, al netto delle aree occupate attualmente dalla viabilità ordinaria rurale e provinciale;
- la *zona agricola di rispetto paesaggistico E1*, area annessa al regio tratturo che interessa la Zona Agricola (E) della strumentazione urbanistica vigente, ed è costituita dall'area di rispetto al limite nominale del tratturo, in ambo i lati, e per una profondità variabile dai 20 ai 100 mt. Nel caso in esame, poiché i tratturi interessati sono non reintegrati, tale fascia è pari a 20 m.

I cavidotti interessano la sede stradale, ovvero la viabilità ordinaria. La loro posa interrata non altera in alcun modo l'assetto viario, né pregiudica in alcun modo l'ambito tutelato dal punto di vista percettivo e paesaggistico. **Per tale motivo l'intervento risulta compatibile con quanto previsto dall'art. 29 delle NTA del Piano.**

Il cavidotto AT interessa il buffer denominato Terre Salde. Nel tratto interferente con l'ambito tutelato, per il cavidotto è prevista la posa in TOC, tecnica che permette di non alterare lo stato dei luoghi e di non prevedere alcun tipo di scavo. Secondo quanto previsto dall'art. 21 delle NTA del PCT, sono autorizzabili interventi che evidenzino particolare considerazione per la tutela del bene archeologico e per l'assetto ambientale dei luoghi.

**Dunque, l'intervento risulta compatibile con il Piano poiché non viene messa in atto alcun tipo di trasformazione dello stato dei luoghi.**

In riferimento all'attraversamento dei cavidotti MT e AT della **Zona di Rispetto Paesaggistico E1**, area annessa all'area di Pertinenza nominale (Terre Salde) dei Tratturelli della Transumanza che

	<b>RELAZIONE SULLO STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO</b>	Codice Data creazione Data ultima modif. Revisione Pagina	FV.TRO03.PD.2.0 15/01/2022 18/02/2022 00 16 di 43
---	--	---	---

attraversano il comune di Troia, secondo quanto previsto all'art.23 delle NTA del Piano, è ammessa la *"infrastrutturazione viaria e tecnologica senza significative modificazioni del sito"*.

**In definitiva, la posa del cavidotto MT e AT risulta compatibile con quanto previsto dal Piano.**

**Per quanto detto è possibile affermare che il progetto è compatibile con le previsioni della pianificazione comunale dei tratturi.**

Di seguito si riporta uno stralcio delle NTA del Piano riferito agli articoli sopra richiamati.

	<b>RELAZIONE SULLO STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO</b>	Codice Data creazione Data ultima modif. Revisione Pagina	FV.TRO03.PD.2.0 15/01/2022 18/02/2022 00 17 di 43
---	--	---	---

*Art. 21 – Terre Salde - TS*

Sono considerate “**Terre Salde**”, nel presente piano, tutte le aree pari alla **larghezza nominale** dei Tratturelli della Dogana delle Pecore, così come censiti dall’elenco regionale del Parco dei Tratturi, al netto delle aree occupate dalla viabilità ordinaria (comunale e provinciale). Per queste aree si adottano le seguenti norme di tutela:

**Interventi autorizzabili**

Piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio, evidenzino particolare considerazione per la tutela del bene archeologico e per l’assetto ambientale dei luoghi, e comportino le sole seguenti trasformazioni:

1. Mantenimento e ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature per attività connesse al bene archeologico (sorveglianza, protezione, ricerca scientifica, attività culturali e del tempo libero);
2. Attraversamenti carrabili e/o pedonali per raggiungere le proprietà private.
3. Piantumazioni di alberature autoctone e sistemazioni idrauliche.
4. Aree Pedonali e Piste Ciclabili

**Interventi non autorizzabili**

Piani e/o progetti e interventi comportanti:

1. Ogni trasformazione del sito, ad eccetto delle attività inerenti lo studio, la valorizzazione del bene archeologico e la normale utilizzazione agricola dei terreni;
2. Escavazioni ed estrazioni di materiali;
3. Discarica di rifiuti e di materiali di ogni tipo;
4. Arature profonde e coltivazioni diverse da quelle arboree.
5. L’apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, con esclusione della segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e di quella informativa prevista dal PCT;

*Art. 22 – Viale Armentizio Urbano - VAU*

Le aree del “**Viale Armentizio Urbano**” sono rappresentate dalle superfici occupate dalla sede stradale attuale che attraversano l’ambito urbano edificato del comune di Troia, così come rappresentato nell’elaborato grafico “Zone Territoriali Omogenee”.

**Interventi autorizzabili**

	<b>RELAZIONE SULLO STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO</b>	Codice Data creazione Data ultima modif. Revisione Pagina	FV.TRO03.PD.2.0 15/01/2022 18/02/2022 00 18 di 43
---	--	---	---

Piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio, evidenzino particolare considerazione per la tutela del bene archeologico e per l'assetto ambientale dei luoghi, e comportino le sole seguenti trasformazioni:

1. Mantenimento e ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature per attività connesse al bene archeologico (sorveglianza, protezione, ricerca scientifica, attività culturali e del tempo libero);
2. Attraversamenti carrabili e/o pedonali per raggiungere le proprietà private.
3. Piantumazione e/o sostituzione di alberature autoctone.

**Interventi non autorizzabili**

Si rimanda alle NTA di dettaglio del PUG.

*Art. 23 – Zona agricola di rispetto paesaggistico (Area annessa variabile dai 20 a 100 mt) -E1\_pct*

Sono considerate aree annesse all'area di Pertinenza nominale (Terre Salde) dei Tratturelli della Transumanza che attraversano il comune di Troia, le superfici di contorno per una larghezza variabile tra i 20 mt ed i 100 mt dal limite dell'area di Pertinenza Tratturale. Su dette superfici valgono le Norme Tecniche del Piano Urbanistico Generale vigente di cui agli artt. 21, 25 e 26, (allegato "A" delle presenti norme). Ad integrazione delle suddette Norme ed ai fini della tutela dei regi armentizi si applicano le seguenti prescrizioni:

**Interventi vietati**

- a. - piani e/o progetti comportanti nuovi insediamenti residenziali o produttivi;
- b. piani e/o progetti e interventi comportanti trasformazioni che compromettano la morfologia ed i caratteri d'uso del suolo (salvo quelli di recupero e ripristino ambientale) con riferimento al rapporto paesistico-ambientale esistente tra le presenze archeologiche ed il loro intorno diretto; più in particolare non sono autorizzabili:

1. le arature profonde ed i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente la morfologia del sito, fatta eccezione per le opere strettamente connesse con la difesa idrogeologica e relativi interventi di mitigazione degli impatti ambientali da questi indotti;
2. le attività estrattive, ad eccezione dell'ampliamento, per quantità comunque contenute, di cave attive, se funzionali, (sulla base di specifico progetto) al ripristino e/o adeguata sistemazione ambientale finale dei luoghi;
3. la discarica di rifiuti solidi, compresi i materiali derivanti da demolizioni o riporti di terreni naturali ed inerti, ad eccezione dei casi in cui ciò sia finalizzato (sulla base di specifico progetto) al risanamento e/o adeguata sistemazione

ambientale congruente con la morfologia dei luoghi;

4. la costruzione di impianti e infrastrutture di depurazione ed immissione dei reflui e di captazione o di accumulo delle acque ad eccezione degli interventi di manutenzione e delle opere integrative di adeguamento funzionale e tecnologico di quelle esistenti.

**Interventi consentiti**

c. piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, comportino le sole seguenti trasformazioni (nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche):

1. recupero, compresa la ristrutturazione (con esclusione della demolizione totale dell'involucro esterno), di manufatti edilizi legittimamente esistenti, anche con cambio di destinazione;

2. la superficie ricadente nell'"area annessa" può comunque essere utilizzata ed accorpata, ai fini del computo della cubatura edificabile e dell'area minima di pertinenza, in aree contigue;

3. integrazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20 %;

d. **sono autorizzabili** piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi prevedono la formazione di:

- aree a verde attrezzato ed a parcheggio;
- infrastrutturazione viaria e tecnologica senza significative modificazioni del sito;
- ordinaria utilizzazione agricola del suolo.

*Art. 29 - Viabilità*

Qualora si rendesse necessario modificare le sedi viarie, queste dovranno essere progettate in modo da minimizzare l'impatto ambientale, rispettando il contesto anche dal punto di vista paesaggistico. I progetti conterranno la verifica dell'impatto, l'analisi di alternative sedi viarie e la previsione di opportune schermature vegetazionali con specie tipiche. Analogamente tali criteri saranno estesi alla progettazione degli impianti pubblici o di pubblico interesse.